



Convegni di studio di Adolfo Beria di Argentineo
su problemi attuali di diritto e procedura civile
della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale

XXIX Convegno di studio su

**I MODELLI DI IMPRESA SOCIETARIA FRA TRADIZIONE E
INNOVAZIONE NEL CONTESTO EUROPEO**

Courmayeur, 18-19 settembre 2015
Complesso congressuale e cinematografico
Piazzale Monte Bianco

ORESTE CAGNASSO

Ordinario di diritto commerciale nell'Università degli Studi di Torino

**La s.r.l.: amministrazione e controllo
tra società per azioni e società personali**

ORESTE CAGNASSO

Ordinario di diritto commerciale nell'Università degli Studi di Torino

**La s.r.l.: amministrazione e controllo
tra società per azioni e società personali**

SOMMARIO: 1. La *governance* della s.r.l. oggi: profili problematici. - 2. Le possibili scelte alternative e la loro "coerenza". - 3. I principi fondamentali della *governance* della s.r.l.: il vuoto normativo e i modelli offerti dalla disciplina delle società di persone e delle s.p.a.. - 4. La s.r.l. medio-grande impresa. Le nuove "varianti" di s.r.l.. - 5. Regole di *governance* della s.r.l. e norme transtipiche. - 6. Diritto della crisi e s.r.l.. - 7. Rilievi conclusivi.

1. *La governance della s.r.l. oggi: profili problematici.*

La disciplina dell'amministrazione della s.r.l., così come delineata dalla riforma societaria, è contraddistinta dalla possibilità di utilizzazione di modelli alternativi ispirati alle s.p.a. o alle società di persone.

Nell'ambito delle regole sui controlli si riscontrano, per contro, la costante presenza di un modello tipico delle società di persone (i poteri di informazione e consultazione attribuiti ai soci) e la possibilità e, in certi casi, l'obbligo di utilizzare istituti propri delle società per azioni (sindaci, revisori). Tali norme sono state oggetto di numerose modificazioni, ispirate a esigenze diverse e a volte contrapposte, con un percorso "accidentato" di avvicinamento o di allontanamento rispetto alla disciplina della società per azioni.

Un primo profilo, che mi sembra richieda particolare attenzione, concerne la coerenza dei vari modelli alternativi: in altre parole, se sia possibile utilizzarli indifferentemente oppure se alcune scelte comportino l'opportunità di introdurre modelli omogenei o, quantomeno, di renderli tali tramite interventi contenuti nell'atto costitutivo.

In secondo luogo, occorre prendere atto che il sistema di *governance* presenta numerose lacune e quindi l'interprete deve in qualche modo colmarle utilizzando o i modelli propri delle società di persone o quelli propri delle società per azioni. Il problema mi pare di abbastanza agevole soluzione là dove si tratti di regole non imperative: la scelta di istituti capitalistici comporterà che le eventuali lacune siano colmate con opzioni coerenti. E così per quella di istituti ispirati alle società di persone. Molto più delicato il discorso relativo all'applicazione in via analogica (o anche diretta, se si qualificano come regole transtipiche) delle norme imperative proprie della s.p.a., che configurano i principi fondamentali della *governance*.

Sotto altro profilo mi pare che occorra tener conto della presenza delle "varianti" recentemente introdotte dal legislatore, quali la s.r.l. semplificata, a capitale inferiore ai 10.000,00 euro, *start up* e P.M.I. innovative. Naturalmente è necessario sempre tener conto dell'ulteriore "variante" costituita dalla s.r.l. di medio grandi dimensioni, sicuramente ammissibile e presente nella prassi societaria. Le regole di *governance* debbono quindi in qualche modo "fare i conti" con una società che può essere dotata di un capitale sociale puramente simbolico (rispetto alla quale, in mancanza di altri mezzi propri, potrebbe facilmente venir meno la continuità aziendale); con una società innovativa aperta (e quindi con la presenza di soci "investitori"); con una società di medio grandi dimensioni.

Infine, un ulteriore problema concerne l'estensione delle norme di carattere generale alla s.r.l. Mi riferisco in particolare alle regole in tema di direzione e coordinamento, che sono state pensate soprattutto con riferimento alla società per azioni e che possono adattarsi con difficoltà ai tipi personalistici o alle peculiarità della *governance* della s.r.l. (in particolare all'ipotesi di poteri gestori attribuiti ai soci o ai singoli soci).

E' necessario, da ultimo, porre a confronto le regole di *governance* delle s.r.l. con il "diritto societario della crisi" e quindi con le sue specificità e prospettive.

Si tratta di profili, che appaiono oggi di particolare rilievo e che saranno oggetto di illustrazione nelle pagine seguenti al fine di fornire, se non una soluzione, quantomeno un *iter* argomentativo.

2. *Le possibili scelte alternative e la loro "coerenza".*

2.1. La s.r.l., come è stato sottolineato fin dai primi commenti, è sicuramente un tipo societario caratterizzato da una notevole elasticità nella costruzione delle regole relative alla partecipazione societaria ed alla *governance*, che può essere atteggiato dai soci in modi differenti, secondo schemi sostanzialmente ripetitivi di quelli propri della società per azioni oppure all'opposto in conformità a strutture che si avvicinano anche di molto a quelle della società di persone.

Un tipo quindi che i soci possono adattare alle loro esigenze, costruendo un volto idoneo ad una determinata impresa e ad una determinata compagine societaria.

2.2. Il legislatore della riforma ha introdotto e disciplinato espressamente numerosi modelli alternativi concernenti il regime di amministrazione della società. E ciò sotto vari profili. E' appena il caso di ricordare le varie modalità di esercizio del potere gestorio in presenza di una pluralità di amministratori: consiglio di amministrazione con conseguente applicazione del principio di collegialità piena; collegialità attenuata mediante

l'utilizzo delle tecniche della consultazione o del consenso scritti; amministrazione disgiunta; amministrazione congiunta. Così pure, in ordine alla nomina, questa può avvenire mediante decisione dei soci, oppure la posizione di amministratore può essere attribuita a tutti o ad alcuni soci. Così ancora, per quanto riguarda la distribuzione delle competenze, può trovare applicazione una ripartizione analoga a quella prevista per la s.p.a. oppure l'attribuzione di ampi poteri gestori ai soci o a singoli soci.

Si tratta di modelli che, in alcuni casi, riprendono quelli propri delle s.p.a.; in altri, quelli tipici delle società di persone; in altri ancora hanno carattere autonomo.

2.3. Una delle novità più significative e oggetto di attenzione e di dubbi concerne, come è noto, il profilo del controllo. Il primo e il secondo comma dell'art. 35 del d. l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella l. 4 aprile 2012, n. 35 (c.d. decreto semplificazioni) contengono disposizioni in ordine ad esso. Il secondo comma dell'art. 35 ha riformulato il testo originario dell'art. 2477 c.c., così come era stato previsto dalla riforma societaria e ancora modificato dalla nuova disciplina della revisione legale dei conti. Le innovazioni apportate concernono sia la s.r.l. *«sotto soglia»*, e quindi non obbligata a prevedere forme di controllo, sia quella *«sopra soglia»*. I casi in cui la s.r.l. deve dotarsi di organi o *«strutture»* di controllo sono tuttavia rimasti invariati.

Le s.r.l. *«sotto soglia»*, secondo il testo previgente dell'art. 2477 c.c., potevano nominare un collegio sindacale o un revisore. Oggi il legislatore introduce la possibilità di designazione di un organo di controllo o di un revisore; precisa che il primo è costituito da un solo membro effettivo, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo; stabilisce che tra le competenze attribuibili a tale organo o soggetto vi è anche la revisione legale dei conti¹.

Per le s.r.l. *«sopra soglia»* il testo previgente dell'art. 2477 c.c. prevedeva l'obbligo di nomina del collegio sindacale, a cui spettava anche il compito della revisione legale dei conti, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Il legislatore rinviava poi alla disciplina del collegio sindacale dettata per le s.p.a.. Ora, per contro, è disposta la nomina di un organo di controllo o revisore; nulla è detto in ordine alla revisione legale dei conti; nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, sono richiamate le disposizioni sul collegio sindacale stabilite per le s.p.a..

Occorre aggiungere che l'art. 20 del d. l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, ha abrogato la previsione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore in presenza di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le s.p.a..

Gli spazi di autonomia concessi ai soci (l'obbligo di nomina di un organo di controllo che può essere collegiale o monocratico o di un revisore)

¹ C. FIENGO, *L'organo di controllo facoltativo nella s.r.l. alla luce della l. n. 35/2012*, in *Giur. comm.*, 2012, I, p. 741 ss..

pongono delicati problemi interpretativi e applicativi, oltreché dubbi di costituzionalità.

Una prima ipotesi è quella della nomina di un organo di controllo, formato da uno o più componenti, e quindi di un sindaco unico o di un collegio sindacale, e contemporaneamente di un revisore (o di una società di revisione). Tale configurazione è sicuramente ammissibile e comporterà l'attribuzione al primo del controllo sulla gestione e al secondo della revisione legale dei conti.

Una seconda possibilità è quella della nomina del solo organo di controllo, monocratico o collegiale, a cui siano attribuiti i compiti di controllo sulla gestione e di revisione legale dei conti. Anche quest'ipotesi è sicuramente ammissibile, però a certe condizioni. Infatti, come si è sottolineato, il legislatore non prevede più il conferimento *ex lege* al collegio sindacale (o al sindaco unico) della revisione legale dei conti, ma rinvia alla disciplina della società per azioni. Pertanto tale attribuzione richiede una clausola *ad hoc* contenuta nell'atto costitutivo e non è ammissibile nel caso di società tenuta a redigere il bilancio consolidato. Così come non è ammissibile qualora la società fosse qualificabile come ente di interesse pubblico. In queste due ipotesi dovrà essere nominato un revisore legale dei conti.

Assai problematica invece è l'ipotesi della nomina del solo revisore. Stante il tenore letterale della disposizione, che introduce l'alternativa tra organo di controllo e revisore, anche questa sembrerebbe ammissibile, ma, in questo caso, potrebbe venir meno il controllo sulla gestione (estraneo alle competenze del revisore)².

² V. di recente M. FILIPPELLI, *Sul problema dell'estensione del sistema dualistico alle società a responsabilità limitata*, in *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, I, Milano, 2015, p. 231 ss.; A. OTTOLIA, *Riflessioni sui controlli interni nella s.r.l. e sulla realizzazione di un modello societario flessibile*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2015, p. 94 ss.; G. ZANARONE, *I controlli nelle s.p.a. e nelle s.r.l.: due sistemi a confronto*, in *Dialogo sul sistema dei controlli nelle società* a cura di P. Abbadessa, Torino, 2015, p. 117 ss.; v. ancora *de iure condendo* N. ABRIANI, *Verso una riforma della disciplina sui controlli interni*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2015, p. 17 ss..

Alcuni Autori sottolineano "il ruolo centrale che la revisione contabile ha assunto nel sistema dei controlli della s.r.l." e, "per altro verso, il carattere ormai accessorio del controllo professionale sulla correttezza e la legalità della gestione", che può essere affidato anche soltanto ai soci non amministratori (M. FILIPPELLI, *op. cit.*, p. 231). Così pure si è rilevato che "il controllo sulla gestione non è strumento imposto da norme sovraordinate, posto che a livello comunitario il controllo obbligatorio per la s.r.l. riguarda soltanto quello dei conti annuali e dei conti consolidati"; "si può ritenere idoneo e adeguato un assetto di controllo a tutela degli interessi dei terzi che si articoli in una tutela indiretta attraverso i poteri di controllo sulla gestione affidati ai soci e in una tutela diretta che sia focalizzata sul controllo dei documenti contabili quale principale fonte di informazioni per i terzi" (A. OTTOLIA, *op. cit.*, p. 199 s.).

Per contro, si è rilevato che "espungere il controllo sulla gestione configgerebbe con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., apparendo irragionevole che il suddetto controllo, imposto in una società con un capitale minimo di 50.000,00 euro come la s.p.a. a tutela anche dei terzi, venga meno in una s.r.l. caratterizzata da un pari grado di dimensioni, e dunque da un pari bisogno di protezioni in capo a soggetti autorizzati a contare sul solo patrimonio sociale come garanzia dei propri crediti" (G. ZANARONE, *op. cit.*, p. 143).

La soluzione si pone in netta controtendenza sia con la disciplina originaria della s.r.l. (ove, oltre una certa soglia, valevano sostanzialmente le regole concernenti il collegio sindacale previsto per le s.p.a.), sia con quella introdotta nel 2010 in tema di revisione legale dei conti (che per contro assimilava i due tipi societari).

Si pone altresì in controtendenza con le soluzioni interpretative, ampiamente accolte in dottrina e giurisprudenza, dirette ad equiparare i due tipi societari per i profili concernenti la responsabilità degli amministratori e gli strumenti di controllo (si pensi alla responsabilità verso i creditori sociali oppure all'estensione dell'art. 2409 c.c.).

Il nuovo assetto pertanto potrà creare una profonda frattura tra la s.p.a. e la s.r.l., con regole differenziate in funzione esclusivamente del tipo societario. In altre parole, una società a responsabilità limitata, anche se di grandi dimensioni, potrebbe essere priva di un organo di controllo sulla gestione.

2.4. Tenendo conto delle alternative introdotte dal legislatore (e di quelle che i soci potrebbero ulteriormente introdurre utilizzando l'autonomia a loro concessa) ritengo possibile costruire regole dell'atto costitutivo "a macchia di leopardo" con la previsione, per alcuni aspetti, di istituti tipici delle società di persone, per altri, di schemi propri delle s.p.a.. Tuttavia appare evidente che la disciplina complessiva deve risultare coerente e la coesistenza di modelli eterogenei pone delicati problemi interpretativi e operativi, che l'atto costitutivo dovrebbe in qualche modo risolvere o quanto meno "appianare".

Gli esempi sono numerosi. Il regime di amministrazione disgiunta deve essere, almeno sotto il profilo delle modalità dell'opposizione, in qualche modo adeguato in presenza dell'assemblea dei soci, tenendo conto delle regole proprie della stessa in ordine alla convocazione ed alle maggioranze. *Quid* nel caso di amministratori non soci? Potranno partecipare alla deliberazione dei soci avente per oggetto la decisione in ordine all'opposizione?

Nel caso di amministrazione non collegiale e di presenza del sindaco unico o dei sindaci occorre individuare le modalità della loro partecipazione

Nel senso però della presenza del controllo sulla gestione anche in caso di nomina del revisore v. la massima del 3 aprile 2012 della Commissione del Consiglio Notarile di Milano, per cui *"in base all'attuale formulazione dell'art. 2477 c.c. - come da ultimo modificato dall'art. 35 del d.l. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, in vigore dal giorno 10 febbraio 2012 - il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 d. lgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione "organo di controllo o revisore"*.

Si ritiene che l'organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. E' pertanto legittima la clausola statutaria che espressamente preveda tale facoltà".

rispetto all'attività degli amministratori. Analogo discorso vale nel caso della presenza di singoli soci gestori e del collegio sindacale.

3. *I principi fondamentali della governance della s.r.l.: il vuoto normativo e i modelli offerti dalla disciplina delle società di persone e delle s.p.a..*

3.1. La possibilità di utilizzare il tipo s.r.l. per l'esercizio di imprese molto differenti anche, e non solo, sotto il profilo dimensionale pone il problema, a cui la dottrina ha dedicato particolare attenzione, in ordine all'estensibilità della disciplina delle s.p.a. ed ai suoi limiti in presenza dei vuoti che il legislatore ha lasciato, soprattutto con riferimento ai principi fondamentali della *governance*. Debbono essere riempiti applicando le norme in tema di s.p.a., oppure queste ultime non possono venire in considerazione salvo in presenza di imprese di dimensioni maggiori (così come per il controllo)?

Dal momento che il legislatore non detta una norma specifica in materia di diligenza, non prevede l'obbligo di creare assetti organizzativi adeguati, non richiama i principi di corretta amministrazione, non introduce la regola dell'agire in modo informato, non prevede la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, dovrà ritenersi che si tratti di norme estranee al tipo s.r.l., oppure estensibili o applicabili solo a certi livelli?; un discorso analogo potrebbe riguardare anche l'istituto della delega, non previsto ma certamente ammissibile, ed il tema dei flussi informativi all'interno del consiglio.

In particolare, come è noto e come è stato ampiamente sottolineato dalla dottrina, il legislatore, nel disciplinare l'amministrazione nell'ambito della società a responsabilità limitata, ha introdotto alcuni profili concernenti la struttura e il funzionamento con carattere fortemente innovativo rispetto a quelli paralleli concernenti la società per azioni: nel contempo sotto altri aspetti il legislatore ha scelto di non prendere posizione. L'interprete deve quindi affrontare il delicato problema della scelta dei criteri da utilizzare per colmare tali silenzi.

Invero, è stato lucidamente sottolineato³, la realtà imprenditoriale conosce vari modelli di gestione: sul presupposto di una sostanziale

³ C. ANGELICI, *Note sulla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata* in *Riv. soc.*, 2007, p. 1217 ss..

Con riferimento in particolare al tema della diligenza si è osservato che il dato letterale (la mancata riproduzione della norma in tema di s.p.a.) e la mancanza di dialettica tra soci investitori e soci gestori rendono ragione dell'utilizzo nell'ambito della s.r.l. del parametro affievolito previsto dall'art. 2260 c.c.. Tuttavia la diligenza richiamata da tale norma è pur sempre quella professionale e deve ritenersi più elevata in presenza di specifiche competenze (cfr., P. F. MONDINI, *La responsabilità degli amministratori nei confronti della società: profili sostanziali*, in *S.r.l. Commentario* dedicato a G. B. Portale, Milano, 2011, p. 632 ss.).

compenetrazione tra soci e amministratori è configurabile e largamente diffusa la figura del *manager* socio; d'altra parte, in presenza di una separazione tra soci e amministratori, viene in considerazione la figura del *manager* professionale. Tendenzialmente la prima ipotesi è caratteristica delle piccole-medio imprese societarie, la seconda delle medio-grandi imprese.

Il ruolo e la posizione degli amministratori nell'uno e nell'altro caso sono differenti, dal momento che l'amministratore socio cura affari anche propri, mentre il gestore professionale pone in essere affari altrui, con una diversa propensione al rischio.

È quindi plausibile che la disciplina dell'una e dell'altra fattispecie sia differente.

Alla luce di tali considerazioni si può ritenere che il "silenzio" della normativa in tema di società a responsabilità limitata, dal momento che tale tipo societario è tendenzialmente applicabile alle minori imprese, debba essere "riempito" non con le regole proprie della società per azioni, ma semmai con quelle dettate per le società di persone. Fermo restando, tuttavia, il ricorso alla disciplina della società per azioni laddove la società a responsabilità limitata venga utilizzata da imprese di medio-grandi dimensioni sul modello del "manager professionale": in tal caso e solo in tal caso troverebbe applicazione la normativa costruita per la società per azioni.

In altre parole, il silenzio del legislatore consentirebbe, secondo questa prospettiva, il ricorso a norme differenti in relazione alle dimensioni in concreto assunto dalla società a responsabilità limitata.

Tale soluzione presuppone, tuttavia, che la disciplina dettata per la società per azioni sia "correlata" al modello dell'impresa medio-grande caratterizzato dalla figura del "manager professionale". Il che è indubbiamente vero per alcune norme, ma non sembra, a mio avviso, valere con riferimento ai principi fondamentali della *governance* propria delle società per azioni.

Invero, come la s.r.l. è utilizzabile con riferimento ad un ampio spettro di ipotesi concrete e quindi tanto dalle società di modeste dimensioni, quanto da quelle con i caratteri della grande impresa, così la società per azioni costituisce un tipo fruibile dalla società "aperta", ma può essere utilizzata anche da società chiuse o comunque medio-piccole. Quindi la disciplina della società per azioni, pur essendo tendenzialmente destinata ad imprese medio-grandi, vale anche nell'ipotesi di società per azioni medio-piccole.

Ma c'è di più: i principi fondamentali della *governance* della società per azioni hanno contenuto "aperto" e paiono adattabili in relazione ai vari contesti che siano destinati a disciplinare. Così per la regola in tema di diligenza, ancorata al parametro della natura dell'incarico, e quindi del ruolo assunto dall'amministratore e dell'oggetto e delle dimensioni dell'impresa sociale; ancorata, altresì, alla competenza, intesa in senso soggettivo e quindi applicabile in ogni caso; così per i principi di corretta amministrazione; così per il canone dell'agire in modo informato e non in conflitto di interessi.

In particolare, e il profilo a mio avviso assume un carattere fondamentale ai fini del presente discorso, i principi di corretta gestione, come lo stesso legislatore si esprime nell'art. 2403 c.c., si sostanziano soprattutto

nella creazione di assetti organizzativi adeguati *alle dimensioni dell'impresa*. Si tratta pertanto di un obbligo il cui contenuto è rapportato alle singole situazioni: si tratta di un obbligo, inoltre, che pare connaturale con la gestione di qualsiasi impresa, almeno sotto il profilo della necessità di porre in essere un'adeguata attività preparatoria ed istruttoria con riferimento ad ogni singolo atto gestorio.

I principi fondamentali di *governance* sono poi strettamente correlati al regime di responsabilità limitata e costituiscono una sorte di *contraltare* dello stesso.

Alla luce di queste considerazioni, mi pare che il vuoto normativo, proprio di alcuni aspetti fondamentali della disciplina della *governance* della società a responsabilità limitata, debba essere riempito applicandosi i principi propri della società per azioni, che, data la loro elasticità, consentono di adattarne il contenuto ai caratteri in concreto assunti dalla società.

3.2. Esaminando l'evoluzione dei rapporti tra i vari tipi e sottotipi all'interno delle società di capitali *negli anni successivi alla riforma* mi pare che si possa individuare una linea di fondo, che vede un *allontanamento* della quotata dalla non quotata e un *avvicinamento* della s.r.l. alla s.p.a..

In primo luogo, una parte della dottrina e della giurisprudenza ha sostanzialmente ridotto gli *spazi vuoti* lasciati dal legislatore in tema di *governance* con l'applicazione di regole tratte dal tipo società per azioni. Si tratta di un'opinione diffusa, anche se contrastata da autorevoli prese di posizione in senso contrario, sia dottrinali, sia giurisprudenziali⁴.

Occorre aggiungere che è lo stesso legislatore ad aver avvicinato s.p.a. e s.r.l., estendendo regole proprie delle prime alle seconde. Ciò è avvenuto a volte in modo quasi automatico, altre volte con una presa di posizione netta e *consapevole*.

La legittimazione attribuita ai sindaci di s.p.a. all'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in virtù delle leggi di tutela del risparmio si estende automaticamente ai sindaci di s.r.l. per effetto del rinvio, contenuto nell'art. 2477 c.c., alle norme dettate in tema di s.p.a..

La nuova disciplina della revisione legale dei conti introdotta nel 2010 in attuazione della direttiva comunitaria abbraccia s.p.a. ed s.r.l. ed anzi in tale occasione il legislatore ha introdotto nuovi casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale.

Venendo ai tempi più recenti, la tendenza sembra in qualche misura invertirsi, con un allontanarsi della s.r.l. rispetto alla s.p.a., almeno per quanto riguarda la disciplina del controllo.

4. La s.r.l. medio grande impresa. Le nuove "varianti" di s.r.l..

⁴ Per una recente sintesi v. *Codice della società a responsabilità limitata* a cura di O. Cagnasso - A. Mambriani, Roma, 2015.

4.1. La società a responsabilità limitata costituisce il modello tipico delle imprese medio - piccole: tuttavia i soci possono - ed in tal senso è anche la prassi - farvi ricorso anche per la costituzione di medio-grandi imprese. Sussistono indici normativi che dimostrano tale possibilità e come lo stesso legislatore ne fosse consapevole. D'altra parte questo tipo di utilizzo non può non avere rilievo in sede interpretativa, sia al fine di costruire regole dirette a colmare lacune della disciplina, sia per risolvere dubbi di lettura di tale normativa.

Il binomio società a responsabilità limitata - medio-piccola impresa ha, insomma, carattere di normalità, ma non di absolutezza. Anche se tendenzialmente trova applicazione nella prassi societaria e costituisce uno strumento di lettura delle norme dedicate al tipo in esame, tuttavia la realtà normativa e quella operativa conoscono anche quello costituito dal raccordo tra società a responsabilità limitata e medio-grande impresa.

Al proposito possono rinvenirsi indici normativi riferiti ad esso interni alla stessa disciplina della società a responsabilità limitata.

Nell'ambito della normativa dedicata a tale tipo, è constatazione ovvia, manca la previsione di tetti massimi riferiti al capitale sociale o al numero dei soci o ad altri parametri, che ne delimitino l'area di applicazione. Per contro, lo si è già osservato, lo stesso legislatore prevede, all'art. 2477 c.c., che, oltre determinate soglie, scatti l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore. Ed ancora, e si tratta di un'innovazione molto significativa nella prospettiva in esame, il legislatore ammette che la società a responsabilità limitata possa far ricorso indiretto al mercato del capitale di credito, con l'emissione di titoli di debito, sottoscritti da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e che, successivamente, possono essere destinati alla circolazione (sia pur gravando la responsabilità dell'insolvenza della società nei confronti degli acquirenti sugli investitori professionali).

La possibilità di utilizzare il tipo s.r.l. per la costituzione di imprese medio grandi non può non avere riflessi sulla *governance* della stessa, imponendo almeno in tal caso l'applicazione dei principi fondamentali propri della s.p.a..

4.2. Dopo un "tumultuoso" *iter* normativo, che ha visto una serie di interventi in rapida successione, il legislatore ha previsto la s.r.l. semplificata e la società con capitale inferiore a 10.000,00 euro. Si tratta probabilmente di semplici varianti interne al tipo, caratterizzate dalla presenza di un capitale simbolico, che può ridursi ad 1,00 euro⁵.

La sostanziale eliminazione del capitale minimo e la presenza di un capitale simbolico comportano che la società debba quantomeno operare in una situazione di equilibrio patrimoniale. Ma soprattutto la "svalutazione" del rilievo del capitale sociale, a mio avviso, determina una particolare attenzione

⁵ Sulle nuove s.r.l., v., per tutti, di recente, M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da 1 euro?)*, in *Riv. soc.*, 2013, p. 1085 ss.; F. TASSINARI, *òNe sexies in idemö. La ricerca del legislatore italiano di semplificare la costituzione delle s.r.l.*, in *Società contratti bilancio revisione*, 2013, p. 8 ss..

alla sussistenza della continuità aziendale e quindi agli indici relativi alla liquidità ed alla solvibilità, con le necessarie ricadute sulla responsabilità degli amministratori e di riflesso su quella degli organi di controllo. In altre parole, le semplificazioni relative al capitale sociale in qualche misura mi pare debbano essere "controbilanciate" dal rigore della *governance*.

4.3. Il legislatore nel 2012 ha previsto e disciplinato le *start up* innovative e nel 2015 ha in parte variato tali regole ed introdotto la nuova fattispecie delle P.M.I. innovative. Occorre sottolineare come operativamente il modello quasi esclusivamente utilizzato sia costituito dalla s.r.l.. Il legislatore, come è noto, ha previsto l'ammissibilità di s.r.l. *start up* o P.M.I. innovative di carattere "aperto", con la possibilità quindi di offerta al pubblico delle partecipazioni. Ha altresì introdotto una particolare forma di loro collocazione tramite il *crowdfunding*. Nel caso di società "aperta" sono presenti, accanto ai soci gestori, soci finanziatori⁶.

Nell'ambito della disciplina delle *start up* e delle P.M.I. innovative (qualunque sia il tipo di società di capitali adottato) sono inserite regole peculiari in tema di riduzione del capitale per perdite sia con riferimento alla fattispecie della perdita superiore al terzo, sia in relazione all'ipotesi di quella oltre al minimo. Come è stato rilevato, *«alle procedure, già di per sé favorevoli alla prospettiva della continuazione dell'attività anche con un capitale ridotto, il decreto deroga sensibilmente, in un caso estendendo, nell'altro concedendo, un periodo di grazia per le start up innovative»*⁷.

Invero l'art. 26 del Decreto sviluppo del 2012, al primo comma, stabilisce che, in caso di perdita oltre al terzo del capitale sociale, quest'ultima deve risultare a meno di un terzo entro il secondo esercizio successivo. Per contro, in caso di perdita che riduca il capitale al di sotto del minimo, l'assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, può sia ridurre immediatamente il capitale e contemporaneamente aumentarlo ad una cifra non inferiore al minimo, sia rinviare tale decisione alla chiusura dell'esercizio successivo senza che operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo, l'assemblea deve adottare i noti provvedimenti e quindi o ridurre e aumentare il capitale almeno al minimo, o trasformare la società, o porla in scioglimento.

La norma introduce una deroga in qualche misura costruita simmetricamente a due fattispecie profondamente disomogenee. La riduzione del capitale per perdite rilevanti superiori al terzo ha esclusivamente una funzione di allarme per i creditori e i terzi in genere al fine di far conoscere agli stessi che la misura del capitale è stata parzialmente mutata. Profondamente differente è per contro l'ipotesi in cui il minimo del capitale, che il legislatore ritiene necessario, sia stato eroso da perdite rilevanti: tant'è vero che, in un

⁶ Sulle *start up* innovative v., di recente, E. FREGONARA, *La start up innovativa. Uno sguardo all'evoluzione del sistema societario e delle forme di investimento*, Milano, 2013.

⁷ E. FREGONARA, *op. cit.*, p. 55.

caso, viene richiesto un intervento puramente eventuale da parte dell'assemblea e rinviata all'esercizio successivo la misura della riduzione del capitale ove persistente, mentre, nell'altro caso, il legislatore ritiene necessario un intervento immediato.

Possono sorgere dubbi sull'opportunità di derogare all'una e all'altra regola: se la scelta di consentire la continuazione dell'attività d'impresa anche in caso di perdite del capitale sociale può avere una sua giustificazione nell'ottica di favorire la nascita delle *start up*, meno comprensibile appare il rinvio delle misure di allerta per i creditori. Neppure appare del tutto giustificato un meccanico allungamento dei due tempi per uno stesso periodo, senza una riflessione sulla diversa rilevanza delle fattispecie prese in considerazione.

La disapplicazione della regola di ricapitalizza o liquidazione si colloca nel contesto delle varie agevolazioni concesse dal legislatore a favore delle *start up* sia pure per il periodo di tempo limitato di cinque anni, in particolare nell'ambito di quelle che concernono il diritto societario. Tuttavia appare disomogenea rispetto alle altre peculiarità che concernono la s.r.l. e che sono volte ad accentuare l'autonomia concessa ai soci per favorire il finanziamento delle medesime.

La previsione, da un lato, di strumenti diretti a favorire il finanziamento delle *start up* e, dall'altro, l'introduzione di una deroga relativa alle regole di allarme e di tutela in caso di perdita del capitale sociale non sembrano invero rappresentare opzioni tra di loro coerenti. Come si è osservato, *«la maggiore flessibilità in tema di ricapitalizzazione delle perdite, seppure teoricamente condivisibile, dimentica di tutelare proprio quella categoria di soggetti che la novella sulle start up innovative mira ad attrarre: i terzi finanziatori - investitori. Seppure è vero infatti che si intende in tal modo incentivare l'appeal del modello offrendo un'occasione in più di recupero in situazione di difficoltà, in realtà, attraverso lo stesso strumento, paradossalmente lo si penalizza. Pare in effetti poco provvidenziale la possibilità di rinviare una perdita che abbia superato il livello di guardia, se vi è il rischio, anche solo potenziale, di ampliare considerevolmente il passivo e di pregiudicare le stesse chances di ripresa»*⁸.

In tale prospettiva appare particolarmente privo di giustificazione, come si è già osservato, il lungo rinvio nel tempo dell'applicazione della regola relativa alla funzione di allarme della riduzione del capitale sociale, che sembra assai poco coerente con la necessità di trasparenza verso i potenziali o gli attuali finanziatori della società. Occorre ancora aggiungere che la stessa disciplina nata dalla riforma societaria della liquidazione della società consente l'esercizio provvisorio e la revoca della liquidazione: quindi tali strumenti potrebbero forse di per sé superare crisi temporanee mantenendo sostanzialmente la continuità dell'impresa. Le scelte dettate per le *start up* trovano applicazione a società non soggette alle normali procedure concorsuali

⁸ E. FREGONARA, *op. cit.*, p. 55.

e in particolare al fallimento, anche ove avessero i requisiti soggettivi sia sotto il profilo dell'oggetto sia sotto quello delle dimensioni. Pertanto una *start up*, che astrattamente rientrasse tra i soggetti fallibili, non sarebbe sottoposta a tale procedura, pur se in stato di insolvenza⁹.

Occorre infine sottolineare che nulla pare escludere l'utilizzabilità da parte delle *start up* delle s.r.l. a capitale inferiore ai 10.000,00 euro e quindi di una società che nasce già sostanzialmente priva di capitale sociale¹⁰.

Così come per la s.r.l. sostanzialmente priva di capitale, anche nel caso delle *start up* appare necessaria una riflessione sulla disciplina concernente gli obblighi degli amministratori alla luce dei principi di corretta gestione espressamente previsti per la s.p.a. e applicabili, come si è osservato, anche alla s.r.l..

Infatti l'attenuarsi del rigore delle regole in caso di riduzione del capitale per perdite e la sottrazione al fallimento delle *start up* innovative, da un lato, la possibilità di offerta al pubblico delle relative partecipazioni, per di più con strumenti, come il *crowdfunding*, che consentono un'ampia diffusione, dall'altro, non possono che comportare un particolare rigore nell'applicazione dei principi di *governance*, ricorrendo quindi a quelli offerti dalla disciplina della s.p.a.

4.4. Dai principi di corretta amministrazione deriva l'obbligo per gli amministratori del monitoraggio dei rischi di liquidità e solvibilità al fine di verificare la sussistenza dell'equilibrio economico - finanziario e della continuità aziendale. E occorre sottolineare come lo stesso legislatore faccia riferimento ad indici di tipo finanziario nel costruire la disciplina dei finanziamenti dei soci di s.r.l..

Qualora vengano individuati rischi di liquidità e solvibilità, gli amministratori, al di là dell'applicazione delle regole sul capitale, debbono adottare, in ossequio ai principi di corretta amministrazione, gli opportuni rimedi. Potrà in particolare venire in considerazione la causa di scioglimento del rapporto sociale per impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale¹¹, con il conseguente passaggio ad una gestione di tipo conservativo.

Infatti in tale prospettiva si colloca l'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale per la sopravvenuta *antieconomicità* dell'esercizio dell'attività sociale. La conclusione risulta avvalorata, nel contesto della disciplina societaria, dalla stessa rilevanza esterna del modello organizzativo. In altre parole, la riconduzione dell'antieconomicità della gestione alle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale trova giustificazione non solo nell'ottica

⁹ M. COSSU, *Le start up innovative in forma di società a responsabilità limitata. Profili privatistici*, in *Società, banche e crisi d'impresa*. Liber amicorum Pietro Abbadessa, 2, Torino, 2014, p. 1711 ss..

¹⁰ C. MONTAGNANI, *Disciplina della riduzione del capitale: impresa o legislatore in crisi?*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 754 ss., *ivi* p. 759.

¹¹ Ma v. C. MONTAGNANI, *op. cit.*, p. 764.

interna, degli interessi dei soci, ma anche nell'ottica esterna, degli interessi, in particolare, dei creditori: l'esercizio di un'attività stabilmente ed irreversibilmente destinata a produrre perdite non può che pregiudicarli.

Tutto ciò comporta, sotto altro profilo, che acquista sempre maggior rilievo la regola concernente la rilevanza dell'equilibrio economico - finanziario della società e che potrebbe essere tradotta nella formula *l'equilibrio o liquidità*, che non sopprime quella tradizionale, ma si affianca ad essa.

5. Regole di governance della s.r.l. e norme transattive.

5.1. La presenza di norme di carattere generale, che valgono per tutti i tipi di società, può determinare delicati problemi di coordinamento o anche di compatibilità con le regole proprie del tipo s.r.l. Un esempio particolarmente interessante e rilevante è offerto dalla disciplina della responsabilità da eterodirezione.

Come è noto, competenze gestive possono essere sottratte agli amministratori di s.r.l. ed attribuite alle decisioni dei soci o di singoli soci attraverso clausole dell'atto costitutivo (o anche mediante il meccanismo della richiesta da parte di ciascun amministratore o di una minoranza qualificata di soci).

Il socio (o i soci) gestore, anche in presenza di ampi poteri, si differenzia dall'amministratore, sia perché dotato di una competenza, anche ampia, ma individuata, sia perché, a mio avviso, privo delle attribuzioni relative all'attività preparatoria ed esecutiva degli atti gestori, che rimangono sempre proprie dell'organo amministrativo.

Occorre ancora distinguere l'ipotesi del socio (o dei soci) gestore a seconda che gli sia attribuita la facoltà di autorizzare atti o di deciderli. In dottrina si contrappone ancora la fattispecie del socio (o dei soci) gestore "di diritto" a quella del socio (o dei soci) gestori solo "di fatto": nel primo caso le competenze sono affidate in via formale, nel secondo esercitate in concreto¹².

E ancora, come è noto, il socio (o i soci) che compie un atto assume la stessa responsabilità degli amministratori in presenza del requisito, di difficile individuazione, dell'intenzionalità.

5.2. Come è stato anche recentemente sottolineato, la scelta posta in essere dal socio (dai soci) può costituire contemporaneamente un atto deciso dal socio e un atto di eterodirezione.

Invero, l'attività di eterodirezione "*può risolversi in una sommatoria di singole decisioni apprezzate individualmente, cosicché diviene configurabile una sovrapposizione della fattispecie - attività alla fattispecie - atti*"¹³.

¹² D. U. SANTOSUOSSO, *Responsabilità del socio di società a responsabilità limitata per gli atti di influenza amministrativa (art. 2476, 7° comma, c.c.)*, in *Riv. dir. soc.*, 2014, p. 525 ss..

¹³ L. BENEDETTI, *Il coordinamento degli ambiti di applicazione degli artt. 2497 e 2476, co. 7, c.c. rispetto alla s.r.l. di gruppo*, in *Giur. comm.*, 2015, p. 444 s.

La disciplina della s.r.l. consente di formalizzare, attraverso idonee clausole dell'atto costitutivo, la presenza e le modalità di esercizio del potere di eterodirezione, integrando quindi l'ipotesi contemplata dall'art. 2497 *sexies* c.c..

Tale potere infatti è attribuibile a singoli soci quale particolare diritto: l'ampio contenuto degli stessi (data l'autonomia concessa ai soci) giustifica la conclusione. Può altresì essere conferito ai soci che lo esercitano tramite le loro decisioni.

In tali casi è verificabile una sovrapposizione di fattispecie, integrando la stessa decisione un segmento dell'attività di direzione e coordinamento e un atto gestorio. Da ciò deriva la possibilità di venire in considerazione tanto la responsabilità dei soci gestori prevista dal settimo comma dell'art. 2476 c.c., quanto quella da direzione e coordinamento contemplata dall'art. 2497 c.c.¹⁴.

Si tratta di regimi differenziati di responsabilità sotto vari profili, dai presupposti, ai soggetti attivi e passivi.

Si pone quindi il problema della possibilità di applicazione cumulativa di entrambi i tipi di responsabilità (sia pure evitando un doppio risarcimento)¹⁵ oppure, qualificando come speciale quella da eterodirezione, di ricorso esclusivamente a quest'ultimo regime. Si è rilevato al proposito che *"il criterio idoneo ad escludere l'applicazione cumulativa degli artt. 2476, co. 7, e 2497, co. 1 e 2, c.c., a favore della sussunzione esclusiva delle fattispecie di responsabilità nel gruppo di queste ultime due previsioni, è il principio di specialità, per il quale la disposizione eccezionale deroga (ovvero preclude l'applicazione al singolo caso concreto di) quella generale"*¹⁶.

Pare in effetti plausibile che l'esercizio del potere di eterodirezione da parte del socio (dei soci), anche se formalizzato in una clausola dell'atto costitutivo, sia soggetto alla sua peculiare disciplina sotto il profilo delle modalità e delle sanzioni e quindi del regime di responsabilità.

Un problema analogo si pone anche nel caso in cui non sia prevista un'attribuzione formale di tale potere che, per contro, venga esercitato di fatto. Anche in tal caso potrebbero venire in considerazione le due ipotesi di responsabilità, inserendovi la decisione nell'ambito dell'attività di eterodirezione e nello stesso tempo integrando un atto gestorio "di fatto".

Credo che la soluzione debba ancora una volta consistere nell'applicazione delle sole regole sulla responsabilità da eterogestione.

Naturalmente il problema non avrebbe ragione di porsi ove si aderisse alla tesi minoritaria, per cui la responsabilità *ex art. 2476*, comma 7 c.c. non viene in considerazione nel caso del socio "gestore di fatto".

Occorre anche, a mio avviso, tener conto di un ulteriore profilo. L'atto di esercizio del potere di eterodirezione da parte del socio (dei soci) è anche un atto gestorio (o può essere qualificabile come tale). Ma una scelta gestoria (diversa ovviamente dalla semplice autorizzazione) può integrare un segmento di eterodirezione (qualora tale attività sia in essere). Se il socio (i soci) non si

¹⁴ V. diffusamente, da ultimo, L. BENEDETTI, *op. cit.* e le ampie citazioni contenute nella nota 4 di p. 433.

¹⁵ Cfr. L. BENEDETTI, *op. cit.*, p. 448 ss.

¹⁶ L. BENEDETTI, *op. cit.*, p. 456.

limita ad imporre agli amministratori una certa condotta, ma pone in essere direttamente l'atto, saranno integrate entrambe le fattispecie con quali conseguenze sul regime di responsabilità?

6. Diritto della crisi e s.r.l.

La dottrina ha dedicato ampia attenzione alla ricostruzione del c.d. diritto societario della crisi, sia esaminando le norme peculiari previste per tale situazione (si pensi, ad esempio, alle disposizioni concernenti il finanziamento da parte dei soci e la riduzione del capitale sociale)¹⁷, sia "rileggendo la portata delle norme comuni, in particolare in materia di governance riferite alla situazione di crisi"¹⁸.

In particolare i principi di corretta amministrazione comportano un obbligo a carico degli amministratori, in primo luogo, di monitoraggio al fine di verificare la continuità aziendale¹⁹ e la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale²⁰.

Si è osservato al proposito che "nel caso della società per azioni, l'art. 2394 c.c. costituisce il riconoscimento di un interesse qualificato del creditore all'integrità del patrimonio sociale" e che "pur non essendo l'azione prevista espressamente nelle s.r.l., anche per questa società sussistono le stesse esigenze di protezione dell'integrità del patrimonio sociale, accessorie al diritto di credito"²¹.

¹⁷ V. P. MONTALENTI, *La gestione dell'impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale*, in *Riv. dir. soc.*, 2011, p. 820 ss.; G. D'ATTORRE, *I limiti alla disciplina societaria sulle perdite del capitale*, in *Il fallimentarista*; U. TOMBARI, *Principi e problemi di diritto societario della crisi*, in *Riv. soc.*, 2013, p. 1138 ss.; A. MUNARI, *Impresa e capitale sociale nel nuovo diritto della crisi*, Torino, 2013; G. STRAMPELLI, *Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi*, in *Riv. soc.*, 2012, p. 605 ss.; P. VALENSISE, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare*, Torino, 2012, p. 322 ss..

Sui problemi concernenti il ruolo del capitale sociale cfr., di recente, G. STRAMPELLI, *op. cit.*; M. MIOLA, *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali*, in *Riv. Soc.*, 2015, p. 1999 ss.; ID., *La tutela dei creditori e il capitale sociale: realtà e prospettive*, *ibid.*, 2012, p. 237 ss.. E v., ancora, C. ANGELICI, *La società per azioni. Principi e problemi*, in P. Schlesinger (continuato da), *Trattato di dir. civ. e comm.*, Milano, 2012, p. 459 ss..

¹⁸ Cfr. U. TOMBARI, *Principi e problemi di "diritto societario della crisi"*, cit. p. 1138 ss..

¹⁹ R. SACCHI, *La responsabilità gestionale nelle crisi dell'impresa societaria*, in *Giur. comm.*, 2014, I, p. 306; R. ROSAPEPE, *La responsabilità degli organi di controllo nella crisi dell'impresa*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 896 ss.; A. PRINCIPE, *Il ruolo dei sindaci delle società di capitali nel contesto della crisi: a proposito del sindaco unico*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 520 ss.; A. PACIELLO, *Le deroghe al diritto societario di cui all'art. 182 sexies della legge fallimentare*, in *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, III, Milano, 2015, p. 1447 ss.)

²⁰ C. F. GIAMPAOLINO, *Fallimento e responsabilità gestoria*, in Ficari - Giampaolino, *Profili fallimentari e tributari*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata* diretto da Ibbà e Marasà, VIII, Padova, 2014, p. 105 ss.)

²¹ C. F. GIAMPAOLINO, *op. loc. cit.*

Da tali obblighi di monitoraggio e di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e quindi di attenzione all'equilibrio patrimoniale e finanziario²² consegue ovviamente il dovere di intervenire adottando i più opportuni provvedimenti e le soluzioni alla crisi più appropriate.

Come è stato efficacemente sintetizzato²³, *"la responsabilità degli amministratori in una situazione di crisi dell'impresa sociale attiene a violazione dei doveri concernenti principalmente: (i) la rilevazione dei fattori di rischio che mettono in pericolo la continuità aziendale; (ii) l'individuazione della soluzione da adottare per ripristinare la continuità aziendale ed eliminare i fattori che la mettono in pericolo; (iii) l'attuazione di tale soluzione"*. In altre parole *"l'insorgere di una situazione di crisi in grado di compromettere la continuità aziendale impone agli amministratori di operare un arbitraggio tra i diversi interessi coinvolti nell'esercizio dell'impresa dando la prevalenza alla tutela dei creditori"*²⁴.

Alla luce di tali considerazioni la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, nonché degli eventuali soci gestori di s.r.l., non può che essere disciplinata dalle regole ora indicate e quindi sostanzialmente dai principi di *governance* propri della società per azioni²⁵.

7. Rilievi conclusivi.

In conclusione mi pare che la possibilità per la s.r.l. di svolgere un'attività propria di un'impresa medio grande, la svalutazione del capitale sociale, la previsione della s.r.l. innovativa di carattere aperto, la sottoposizione alle regole dei gruppi, il diritto societario della crisi e lo stesso ruolo oggi assunto dalla s.r.l. in alternativa alla s.p.a. non quotata inducano a ricostruire i principi fondamentali della *governance* della s.r.l., non previsti espressamente dal legislatore, applicando le regole proprie della società per azioni.

In controtendenza si pone la possibilità, per le società sopra soglia, di nominare il solo revisore senza la presenza del sindaco unico e del collegio sindacale e quindi con il venir meno di un organo a cui sia attribuito il compito del controllo sulla gestione. Essendo assai difficile pensare che il revisore possa svolgere tale funzione, mi pare che o si debba concludere, contro la lettera della norma, per l'inammissibilità della nomina del solo revisore oppure possano porsi fondati dubbi di costituzionalità del sistema²⁶.

²² V. U. TOMBARI, *op. cit.*, p. 1141.

²³ R. SACCHI, *op. cit.*, p. 305.

²⁴ V. CALANDRA BUONAURA, *La gestione societaria dell'impresa di crisi*, in *Società, Banche e crisi di impresa*. Liber amicorum Pietro Abbadessa, 3, Torino, 2014, p. 2596

²⁵ R. SACCHI, *op. cit.*, p. 306 s., ritiene però che *"la diversità del tipo sociale può influire solo sul grado di diligenza (professionale, nel caso della s.p.a.) a cui gli amministratori sono tenuti"*.

²⁶ L'attribuzione ai soci di poteri, sia pure ampi ed incisivi, di consultazione e controllo, il cui esercizio è lasciato alla loro discrezionalità, non può sostituire la presenza di un organo indipendente, tecnicamente preparato, soggetto ad un rigoroso regime di responsabilità. Il modello offerto dalle società di persone si colloca invero in un contesto ben differente,

valendo per società strutturalmente di piccole dimensioni e sottoposte al regime della responsabilità personale dei soci.